

“La valutazione dell’anomalia Il metodo della conservazione dell’Utile di Impresa”

Indice Argomenti: Principi base del procedimento di verifica. Procedimento di verifica. Individuazione di anomalie nella singola offerta. Definizione dei prezzi di mercato e delle spese ritenute necessarie. Valore complessivo finanziario della anomalia. Definizione di offerta anomala Considerazioni sull’utile d’impresa.

Principi base del procedimento di verifica

La valutazione si svolge in un quadro essenzialmente garantista, alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della Amministrazione Pubblica ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi del mercato.

La valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse viene effettuata in maniera globale e sintetica attraverso un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l’offerta e della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo insieme, al fine di verificare se anomalia delle componenti si traduca nell’attendibilità dell’offerta.

In particolare il giudizio non mira unicamente a ricercare inesattezze in ogni singolo prezzo bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale, nonché ad accertare la corrispondenza tra il ribasso offerto in sede di gara con il ribasso “calcolato” mediante il prodotto delle quantità di progetto per i prezzi giustificati

Infatti se si parte dal presupposto che l’imprenditore agisca secondo la logica del profitto, viene in generale considerata “anomala” quella offerta che, per il fatto di non garantire all’imprenditore un utile ovvero un utile non adeguato, può condurre ad una esecuzione non corretta del contratto.

Procedimento di verifica

Il procedimento di verifica delle offerte si articola attraverso i passi successivi che possono così essere riassunti:

- individuazione di anomalie dell’offerta in relazione alla organizzazione aziendale e del cantiere
- individuazione di anomalie nella singola offerta in relazione ai prezzi di mercato.
- valutazione dei singoli prezzi sospetti di anomalia in relazione alla congruenza con forniture, disponibilità di materiali e produttività
- determinazione dei valori finanziari dell’anomalia
- confronto dell’utile dichiarato con il valore dell’anomalia

a) Individuazione di anomalie nella singola offerta

Utilizzando le schede fornite dalle imprese unitamente all’offerta secondo quanto allegato in schema al bando, partendo dall’offerta con maggior ribasso si procede ad una analisi della documentazione. Lo scopo è di verificare se esistono all’interno delle offerte

incongruenze nella formazione di singoli prezzi o di categorie di prezzi, che danno consistenza al sospetto di anomalia definito per legge, per poi verificare se l'anomalia rilevata in modo puntuale si ripercuote sull'offerta in generale, traducendo la valutazione di prezzo o categoria di prezzi anomali in quella di offerta anomala. In questa fase vengono esaminati tre aspetti per verificare:

1. la congruenza dell'offerta con l'organizzazione aziendale;
2. la congruenza dell'offerta con le forniture/disponibilità materiali;
3. la congruenza dell'offerta con la produttività assunta alla base delle singole lavorazioni per la formazione dei prezzi.

Per il primo aspetto vengono esaminate le spese generali considerate nell'offerta, nel secondo la rispondenza dei costi dei materiali e delle forniture considerati con la documentazione commerciale disponibile o la documentata presenza di scorte ed ovviamente l'eventuale costo di approvvigionamento, mentre per il terzo la verifica riguarda in particolar modo che siano stati considerati costi di mano d'opera e di mezzi idonei e che i mezzi ed il personale presentino produttività congrue con quelle possibili. In particolare per quanto riguarda la manodopera, la verifica di congruità può riguardare non solo il singolo prezzo ma anche gruppi di prezzo che appartengono a categorie di lavorazioni.

Da tale esame si arriva alla verifica di congruità o meno delle spese generali e quindi della loro eventuale anomalia nonché alla verifica dei singoli prezzi.

Per passare dall'anomalia di parti dell'offerta (singoli prezzi) alla valutazione generale di offerta anomala o meno, viene quindi determinata l'influenza dei singoli prezzi o valutazioni sul valore totale offerto.

In particolare:

-se indichiamo con $SG_{offerte}$ il valore offerto di spese generali e con $SG_{necessarie}$ il valore di spese necessarie, il differenziale indicato con SG dove

$$\Delta_{SG} = (SG_{necessarie} - SG_{offerte})$$

rappresenta la quantificazione dell'anomalia dovuta alle spese generali rispetto alla totalità dell'offerta;

-se alcuni singoli prezzi risultano incongruenti (per forniture, materiali, produttività o manodopera), il relativo prezzo è definito anomalo e l'anomalia di quel prezzo viene determinata rispetto ad un prezzo di riferimento rappresentativo del mercato. Il contributo del singolo prezzo è quindi determinato nel seguente modo:

$$DP = (P_{offerto} - P_{mercato}) * q(\text{progetto})$$

dove $q(\text{progetto})$ è la quantità di quella tipologia di opere prevista nel progetto.

b) Definizione dei prezzi di mercato e delle spese ritenute necessarie.

In primo luogo stiamo trattando interventi sopra soglia comunitaria, aggiudicati con pubblico incanto; pertanto la possibilità di accedere alla gara per le imprese risulta limitata solo dalla disponibilità di qualificazione; in secondo luogo si deve osservare che le offerte ricevute costituiscono quindi, visti i limiti di partecipazione, l'insieme del mercato che ha manifestato interesse per questo tipo di appalto e ne sono di conseguenza la parte più rappresentativa.

Definita la rappresentatività del mercato dall'insieme delle mie offerte, si pone il problema di quale criterio statistico utilizzare per individuare, sulla base dei prezzi offerti e per ciascun prezzo offerto, quale sia il prezzo rappresentativo del mercato.

Considerando quindi per ciascun prezzo previsto nel progetto e sottoposto alla verifica di anomalia l'insieme dei valori offerti da tutte le imprese che hanno partecipato alla gara, si dovrà cercare in questo insieme quale possa considerarsi il valore rappresentativo del mercato.

Va premesso che da un punto di vista statistico-matematico una serie di dati, come il nostro insieme, è compiutamente descritta quando viene definita la tendenza centrale o posizione, la dispersione o variabilità e la forma.

In particolare:

la misura di tendenza centrale o posizione serve per individuare il valore intorno al quale i dati sono raggruppati; è quindi la misura più appropriata per sintetizzare l'insieme dei dati se tale distribuzione dovesse essere descritta con uno solo di essi. Fornisce quindi la prima indicazione del fenomeno. Pur esistendo molte misure di tendenza centrale, ai fini dell'analisi in questione si è tenuto conto della media aritmetica

2) Per quanto riguarda le misure di dispersione o variabilità, queste definiscono la forma più o meno raccolta della distribuzione intorno al valore centrale. In particolare lo scarto quadratico medio o deviazione standard (, è la radice quadrata della varianza. E' una misura di distanza della media e quindi sempre positiva, e dà indicazione della dispersione della variabile casuale intorno alla media.

Utilizzando le nozioni sopra descritte per definire il valore rappresentativo del mercato, si può assumere, sulla base delle precedenti valutazioni, quello coincidente con la media aritmetica (M A), detratto il valore dello scarto quadratico medio (, ovvero in formula :

$$P_{\text{mercato}} = Ma -$$

Quindi si può considerare quale valore rappresentativo del mercato il limite inferiore dell'intervallo che vede centrale la media aritmetica e con ampiezza pari al doppio dello scarto quadratico medio. A seguito di tale calcolo, nella eventualità che un prezzo offerto risulti contemporaneamente:

- inferiore al prezzo di mercato sopra definito (sospetto di anomalia rispetto al mercato)

- inferiore al prezzo assunto nell'analisi del progetto
il singolo prezzo unitario continuerà ad essere anomalo.

Non altrettanto avverrà per i prezzi per i quali non si verificheranno entrambe le condizioni sopra esposte che quindi saranno considerati non anomali

Ai fini della determinazione delle spese ritenute necessarie, analogamente a quanto detto al punto b), queste sono determinate come media aritmetica (Ma) delle spese generali dichiarate dalle imprese concorrenti detratto il valore dello scarto quadratico medio(, ovvero in formula:

$$SG_{\text{necessarie}} = Ma -$$

c) Valore complessivo finanziario della anomalia

Al termine dell'analisi delle spese generali e dei singoli prezzi, si ottiene, per ciascuna impresa oggetto di verifica, un valore totale che costituisce l'importo in euro individuato

come anomalo, o meglio un importo che non trova giustificazione diretta dalla documentazione allegata all'offerta.

Sarà il contraddittorio la sede nella quale l'impresa dovrà fornire le motivazioni e le giustificazioni aggiuntive per eliminare le perplessità dell'amministrazione che hanno fatto sin ora considerare alcune componenti dell'offerta come anomale. Nella eventualità che l'importo sospetto di anomalia non venga giustificato neanche in sede di contraddittorio con l'impresa, questo rappresenterà la misura del rischio del quale l'amministrazione si farebbe carico affidandole il lavoro.

In particolare risulta importante quantificare il valore economico della anomalia che può essere stimato, in linea con il ragionamento sino ad ora fatto, con la seguente formula:

$$\text{Importo anomalo} = D_{sg} + DP$$

$$\Delta_{SG} = (\mathbf{SG}_{necessarie} - \mathbf{SG}_{offerte}) \quad \text{solo se } \Delta_{SG} > 0$$
$$DP = (P_{offerto} - P_{mercato}) * q(\text{progetto}) \quad \text{solo se } P_{offerto} < P_{mercato}$$

d) Definizione di offerta anomala

La presenza di un valore di importo anomalo maggiore di zero non implica di per sé che l'offerta sia nel suo complesso o debba essere considerata anomala. Per verificare se l'offerta complessiva sia o meno anomala va effettuato un confronto tra il valore ottenuto e l'utile di impresa che l'appaltatore ha inserito o dichiarato nelle giustificazioni dei prezzi.

Partendo dall'assunto, già riportato in premessa e che qui si ripete, ovvero che l'imprenditore agisca secondo la logica del profitto, viene in generale considerata "anomala" quella offerta che, **per il fatto di non garantire all'imprenditore un utile ovvero un utile non adeguato, può condurre ad una esecuzione non corretta del contratto.**

e) Considerazioni sull'utile di impresa

Individuando l'utile dall'offerta presentata, è quindi come detto possibile effettuare il confronto tra utile ed importo anomalo e definire l'offerta non anomala se:

Utile >> Importo anomalo

cioè "l'offerta non è considerata anomala quando il valore finanziario dell'anomalia determinato con la procedura sopra esposta, non modifica in modo sostanziale il valore di utile considerato dall'impresa nell'offerta.

Nella eventualità che l'importo anomalo riduca in maniera sostanziale l'utile dichiarato dall'imprenditore nell'offerta, ricordando l'assunzione in base alla quale l'imprenditore agisce secondo la logica del profitto, l'offerta sarà considerata anomala per il fatto di non garantire all'imprenditore un utile **ovvero un utile non adeguato (da Lui stesso definito), fatto che potrà condurre ad una esecuzione non corretta del contratto.**